

ACCORDO DI PROGRAMMA,

ex art. 27, legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni,

tra

la PROVINCIA DI RAVENNA,

l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA,

i COMUNI della provincia di Ravenna,

le ISTITUZIONI SCOLASTICHE statali e paritarie della provincia di Ravenna

VISTI:

- la legge n. 59 del 15 marzo 1997, *Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*, la quale all'art. 21 delega il Governo ad emanare il regolamento per l'autonomia delle istituzioni scolastiche, fissandone i principi ispiratori;
- il DPR 8 marzo 1999, n. 275 *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 *Riforma del sistema regionale e locale – Capo III: istruzione e formazione professionale* (articoli 196 – 205);
- la legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 *Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato*;
- il decreto legislativo 30 luglio 2000, n. 300 *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59*;
- il DPR 6 novembre 2000, n. 347 *Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione*;
- la legge 10 marzo 2000, n. 62 *Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*;
- l'Accordo tra Regione Emilia Romagna e Ufficio Scolastico Regionale, le Province e i Comuni della Regione Emilia Romagna per il coordinamento e il governo integrato dell'istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro, sottoscritto l'8 maggio 2001;
- legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione);
- il decreto del Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna 31 maggio 2001, n. 1 col quale sono state individuate le articolazioni funzionali e territoriali della Direzione Generale Regionale;
- il provvedimento del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n. 4351/MR del 21-12-2001 che ha confermato la soppressione dei Provveditorati agli studi, sospendendo l'attuazione dei CIS in attesa dell'entrata in vigore di un nuovo Regolamento di

organizzazione del Ministro dell'istruzione;

- il decreto del Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna del 16-1-2002 n. 548 col quale sono stati attivati in tutte le Province i Centri Servizi Amministrativi, in sostituzione dei Provveditorati agli Studi;
- il decreto del Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna 14 marzo 2002, n. 354, *Conferimento deleghe di funzioni ai Centri Servizi Amministrativi dell'Emilia Romagna*, nel quale, tra le altre, sono individuate le funzioni di supporto e sviluppo alle istituzioni scolastiche esercitate dalle Unità Operative Provinciali;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale 177/111487 del 20.12.2001;

PREMESSO che la citata normativa:

- ▶ prefigura la realizzazione di un sistema integrato di istruzione, formazione professionale e lavoro attuato da una pluralità di soggetti istituzionali ai quali la legge attribuisce specifiche competenze;
- ▶ individua l'autonomia delle istituzioni scolastiche come garanzia della libertà d'insegnamento e di pluralismo culturale;
- ▶ configura il POF di ogni istituzione scolastica come coniugazione dei bisogni delle realtà locali con gli obiettivi generali ed educativi del sistema nazionale di istruzione;

a tal fine si ritiene opportuno che:

- a) si assuma la dimensione provinciale come ottimale per realizzare accordi e progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa, la lotta all'insuccesso e alla dispersione scolastica e formativa, lo sviluppo dell'integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro;
- b) si realizzino le condizioni affinché tutte le istituzioni che, in ambito provinciale, hanno competenze in materia di istruzione e formazione professionale interagiscano e cooperino secondo i principi di completezza e sussidiarietà e sviluppino azioni in partnership finalizzate alla valorizzazione della persona, secondo i principi costituzionali;
- c) si realizzino accordi per sostenere i soggetti chiamati all'attuazione del sistema territoriale di formazione integrata nei rispettivi percorsi di adempimento dei compiti e delle funzioni loro attribuite;
- d) in virtù di tali accordi e della conseguente cooperazione tutti i soggetti coinvolti sviluppino azioni mirate ad agevolare l'esercizio delle loro responsabilità in ordine all'ottimizzazione dell'uso delle risorse disponibili, all'efficacia dell'azione didattica e formativa, nonché allo sviluppo di articolate e proficue relazioni tra di loro e con i soggetti sociali operanti sul territorio provinciale al fine di assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e formativi;

TENUTO CONTO:

- ⊕ che in provincia di Ravenna si è sviluppato da tempo un ampio confronto tra istituzioni scolastiche ed autonomie locali su come attivare e gestire un efficace e produttivo raccordo funzionale alla concertazione delle azioni necessarie all'attuazione di un valido sistema integrato di istruzione, formazione professionale e lavoro;
- ⊕ che da tale confronto è emersa la consapevolezza che in questa fase di avvio della

programmazione di un sistema formativo integrato è opportuno attivare una sede comune di concertazione tra enti locali ed istituzioni scolastiche che faciliti i rapporti;

- ✦ che si conviene sulla opportunità di trovare soluzioni che, favorendo la sussidiarietà e l'interazione dell'iniziativa di tutte le istituzioni coinvolte, valorizzino le competenze attribuite a ciascuna di esse dalle norme e ne rendano visibile il ruolo svolto.

Tutto ciò premesso e considerato

tra la Provincia di Ravenna, l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, i Comuni della provincia di Ravenna, le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie della provincia di Ravenna

si sottoscrive il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

per il coordinamento ed il governo integrato dell'istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro in Provincia di Ravenna

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. Con il presente Accordo i firmatari si impegnano a promuovere la qualità del sistema scolastico e formativo ravennate, accrescendo il livello di integrazione tra i soggetti erogatori dei servizi, sviluppando l'aderenza al contesto territoriale e proficue relazioni con gli altri livelli istituzionali regionali, nazionali ed europei, in relazione alle esigenze di miglioramento dei processi formativi, finalizzati alla crescita e alla valorizzazione di ciascuno e di tutti, nel rispetto dei tempi di vita, delle differenze, delle diversità e delle identità personali.
2. In particolare intendono sperimentare una gestione coordinata e condivisa dei compiti e delle funzioni riconosciuti, alle scuole, dal DPR 8 marzo 1999, n. 275, alla Provincia e ai Comuni, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine le istituzioni firmatarie del presente Accordo condividono di perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) consentire l'esercizio condiviso e concertato delle funzioni di programmazione, pianificazione, organizzazione, monitoraggio e verifica per le materie dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nel rispetto delle competenze proprie delle istituzioni firmatarie;
 - b) attuare un sistema integrato di istruzione e formazione professionale in grado di rafforzare e valorizzare le specifiche finalità di ciascuna componente del sistema a pari dignità e di favorire nel contempo la capacità di interazione al fine dell'integrazione dell'offerta e della costruzione di un quadro condiviso di criteri e strumenti atti a garantire a giovani ed adulti la fluidità dei passaggi tra un sistema e l'altro per la concreta fruizione delle opportunità di formazione permanente, anche nell'ambito della formazione degli adulti;
 - c) realizzare a livello provinciale la programmazione e lo sviluppo di un'offerta formativa unitaria in un'ottica di lifelong learning, fondata sull'integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro, realizzata con il concorso delle parti sociali;

- d) concorrere a sperimentare e a diffondere un sistema di certificazione dei percorsi dell'istruzione, della formazione professionale e di quelli integrati, basato su standard formativi nazionali, condiviso dalla scuola e dalla formazione professionale, da estendere al sistema delle imprese e del mondo del lavoro, attraverso il coinvolgimento delle parti sociali, al fine di dotare le persone di strumenti che rendano trasparenti e riconoscibili le competenze acquisite per l'attribuzione di crediti da parte di ogni sistema;
- e) coordinare, nel rispetto delle competenze dei diversi soggetti firmatari, l'uso delle risorse finanziarie, strumentali e professionali che concorrono a definire e potenziare l'offerta formativa nel suo complesso;
- f) combattere il fenomeno della dispersione scolastica attraverso il sostegno alla realizzazione di modelli formativi flessibili, integrati, attuati mediante didattiche capaci di rispondere alle esigenze delle persone, soprattutto quando si è in presenza di situazioni di disagio. In merito a ciò, si ritiene che l'impegno congiunto per limitare al massimo la dispersione qualifichi l'iniziativa di entrambi i sistemi: per le scuole, sul piano didattico, per gli enti locali, sul piano del sostegno all'azione formativa delle scuole;
- g) realizzare l'effettiva integrazione delle persone con handicap attraverso piani di studio personalizzati e percorsi di insegnamento-apprendimento che assicurino un'effettiva inclusione dei disabili all'interno del sistema di istruzione e formazione;
- h) assumere come questione di rilevanza strategica la formazione del personale che opera nell'istruzione, nella formazione professionale e nei servizi per il lavoro al fine di valorizzarne le competenze, le esperienze e le capacità in un'ottica di qualificazione e sviluppo professionale.

Art. 2 (Azioni)

1. Per raggiungere gli obiettivi indicati all'art. 1, i soggetti firmatari del presente Accordo si impegnano a sviluppare le seguenti azioni:
 - a) La Conferenza Unificata di cui al successivo art. 3, attraverso gli organismi tecnici previsti alle lettere b). c), ed e) favorirà la diffusione e la pratica di una cultura della valutazione dei servizi e delle attività, attraverso azioni di studio, di ricerca e di conoscenza della realtà economica, sociale e culturale della Provincia di Ravenna e mediante il monitoraggio dei processi e dei risultati riguardanti il servizio istruzione/formazione e le connesse iniziative di supporto. Tutto ciò per mettere la Conferenza nella condizione sia di modificare in itinere, con opportuni correttivi, gli interventi (feed – back), sia per valorizzare le esperienze maggiormente incisive e significative;
 - b) supportare l'autonomia delle istituzioni scolastiche ed il loro raccordo col sistema degli enti locali mediante l'articolazione sul territorio di tre **centri risorse**, ubicati a Ravenna, a Faenza e a Lugo. Tali Centri territoriali risorse funzioneranno come servizio professionale a supporto dell'innovazione, della ricerca didattica e della realizzazione di un sistema integrato di istruzione e formazione professionale. Ognuno assumerà come dimensione operativa quella provinciale e funzionerà come snodo per la raccolta, la diffusione e la valorizzazione di idee e di esperienze di innovazione nella progettazione, attuazione e valutazione dell'offerta formativa integrata;
 - c) i suddetti tre centri territoriali di risorse avranno sede presso istituzioni scolastiche, da individuare su proposta della Conferenza di cui ai successivi articoli 3 e 4. La loro attività sarà coordinata dal dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale

esse troveranno sede.

I Centri svilupperanno iniziative di supporto per le seguenti aree di attività:

- a RAVENNA: educazione degli adulti, multiculturalità, integrazione tra i sistemi formativi, raccordo scuola-lavoro;
 - a FAENZA: integrazione alunni in situazione di handicap; continuità e raccordo tra i percorsi (interni e tra i sistemi) a sostegno della mobilità orizzontale delle persone in formazione; innovazione didattica per il successo formativo ed il contenimento del disagio;
 - a LUGO: aggiornamento e formazione degli operatori dei sistemi coinvolti; educazione linguistica e rapporti coi sistemi scolastici europei;
- d) attivare un Osservatorio provinciale delle politiche scolastiche e della formazione quale strumento tecnico, fondamentale per l'esercizio da parte della Conferenza, a livello provinciale, delle funzioni di progettazione e programmazione e pianificazione dell'offerta formativa e a sostegno della qualificazione del sistema integrato di istruzione formazione e lavoro. Tale Osservatorio dovrà sorgere ed essere gestito in stretto raccordo con il SISCO e con il previsto Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione; avrà sede presso la Provincia e dovrà operare come strumento attivo in grado di fornire ai soggetti firmatari del presente accordo dati costantemente aggiornati per la conoscenza della realtà provinciale e per monitorare l'impatto che l'offerta integrata di istruzione e formazione avrà sul territorio, in modo da assicurarne il continuo miglioramento;
- e) L'organizzazione e le attività di ciascun Centro e dell'Osservatorio saranno rese pubbliche su iniziativa di tali strutture tecniche, le quali per il loro funzionamento si avvalgono delle risorse di cui al successivo art. 4.

Art. 3

(Organismi per la gestione dell'Accordo)

1. La gestione del presente Accordo è demandata ad una Conferenza Unificata, di seguito Conferenza, ad un Comitato Esecutivo, di seguito Comitato e ad un Gruppo Tecnico di Lavoro, di seguito Gruppo Tecnico.
2. La Conferenza è composta dal Presidente della provincia, o da un suo delegato, dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, o da un suo delegato, dagli Assessori provinciali all'istruzione e alla formazione professionale, dagli Assessori all'istruzione e formazione professionale dei comuni della provincia, dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della provincia. Il Presidente della Conferenza Unificata è designato dal Presidente della Provincia d'intesa con il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale tra i componenti della Conferenza stessa. Alla nomina provvede il Presidente della Provincia con proprio atto entro 30 giorni dalla firma del presente accordo.
3. La Conferenza svolge un ruolo di proposta, di monitoraggio e di verifica in ordine agli indirizzi e alla programmazione degli interventi previsti all'articolo 1 del presente Accordo. Si può articolare in gruppi di lavoro a termine su specifiche tematiche; tali gruppi di lavoro possono essere previsti anche di dimensione locale onde favorire il confronto tra i diversi soggetti istituzionali presenti sul territorio.
4. Il Comitato è composto dal Presidente della Conferenza, dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, o da un suo delegato, da 7 Assessori e da 7 Dirigenti scolastici rappresentativi, entrambi, dei tre distretti territoriali e, per la scuola, dei diversi cicli di istruzione statale e paritaria. E' presieduto dal Presidente della Conferenza, o da un suo delegato ed ha un vicepresidente scelto dal Comitato stesso tra i dirigenti scolastici. Alla nomina provvede il Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla firma del presente accordo.

5. Il Comitato, sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza, avvalendosi del Gruppo Tecnico, di cui al successivo punto 6, svolge i seguenti compiti:
 - a) sovrintende alla corretta applicazione del presente Accordo e fornisce le linee di indirizzo per il funzionamento dei Centri territoriali risorse e dell'Osservatorio provinciale per le politiche scolastiche e della formazione;
 - b) propone il coordinamento e l'integrazione delle risorse di volta in volta rese disponibili per la provincia di Ravenna da disposizioni di leggi nazionali e regionali, o da opportunità offerte dal Fondo sociale europeo, o dalla programmazione locale in attuazione del presente accordo;
 - c) assicura il collegamento con le sedi di programmazione e di concertazione in materia di politiche della formazione e del lavoro;
 - d) elabora il piano delle attività, con relativa previsione di spesa, da sottoporre alla valutazione della Conferenza. L'attuazione del piano, concordato in sede di Conferenza, sarà subordinata all'approvazione da parte dei soggetti interessati ad assicurare la copertura delle spese previste.
6. Il Gruppo Tecnico è così composto: i tre dirigenti che dirigono i centri territoriali risorse, il dirigente del CSA provinciale, il dirigente tecnico che coordina la Unità operativa a supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i dirigenti dei servizi istruzione e formazione professionale della Provincia, i responsabili degli uffici istruzione dei tre comuni capoluogo di distretto. I lavori del Gruppo Tecnico sono coordinati con cadenza annuale da uno dei componenti interni designato, alternativamente, dalla Provincia e dall'Ufficio Scolastico Regionale.
7. Il Gruppo Tecnico si avvarrà dell'apporto di dirigenti scolastici e di responsabili degli uffici istruzione dei comuni individuati di volta in volta per le specifiche competenze tecniche in grado di contribuire ai lavori del Gruppo Tecnico.
8. Il Gruppo Tecnico ha il compito di:
 - a) Fornire supporto progettuale all'attività della Conferenza- attraverso il Comitato- e dei Centri Risorse, fornendo anche la necessaria documentazione tecnica;
 - b) collaborare con l'Osservatorio provinciale per le politiche scolastiche e della formazione, elaborando proposte tecniche ed operative da sottoporre al Comitato, sulla base dei dati rilevati dall'Osservatorio medesimo;
 - c) svolgere attività assegnate dal Comitato.

Art. 4
(Le risorse)

1. Al fine di assicurare la realizzazione delle iniziative previste dal presente Accordo, i soggetti firmatari concordano di mettere a disposizione le seguenti risorse:
 - a) *Professionali*
 - Per il funzionamento della Conferenza e del Comitato la Provincia assicura adeguato servizio di segreteria. Per il funzionamento dei tre Centri risorse il servizio di segreteria è fornito dalle istituzioni scolastiche ospitanti.
 - L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a determinare le condizioni per individuare entro tre mesi dalla firma del presente accordo le scuole di riferimento e a fornire le

professionalità necessarie all'attivazione di Centri Territoriali risorse di supporto all'autonomia.

- L'Ufficio Scolastico Regionale e la Provincia, per la progettazione e l'organizzazione delle attività dell'Osservatorio designano rispettivamente due professionalità; per il funzionamento dell'Osservatorio le parti, previo accordo con le organizzazioni sindacali, si impegnano a concorrere con proprio personale, concordando preventivamente un piano di fabbisogno delle professionalità occorrenti entro due/tre mesi dalla firma del presente Accordo.

b) *Finanziarie*

Per i Centri Risorse gli enti locali si impegnano:

- a provvedere alle spese di ufficio e per l'arredamento, a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e ai relativi impianti.
- a fornire qualunque altra risorsa –strumentale e finanziaria – che di volta in volta le stesse amministrazioni locali valutino di poter destinare per il funzionamento dei Centri stessi.

Per l'Osservatorio l'Amministrazione provinciale si impegna:

- a mettere a disposizione i locali e gli arredi e a sostenere le spese di funzionamento connesse ai consumi di energia elettrica, telefono, acqua e gas.
- a fornire le risorse strumentali e finanziarie che di volta in volta la stessa amministrazione valuti di poter destinare per il funzionamento dell'Osservatorio.

2. Il personale eventualmente utilizzato previo accordo tra le istituzioni firmatarie, continuerà a dipendere organicamente dall'amministrazione di appartenenza con i vincoli dello stato giuridico della stessa.

Art. 5
(Clausole finali)

1. L'attuazione del presente accordo vedrà impegnate le istituzioni firmatarie nei limiti e in conformità dei rispettivi ordinamenti, compiti e funzioni e delle eventuali modifiche che dovessero intervenire nel periodo di validità dell'accordo stesso.
2. Per le scuole cattoliche dell'infanzia firma il presente Accordo il rappresentante provinciale della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne).

Art. 6
(Durata dell'accordo)

1. l'Accordo ha validità fino al 30 giugno 2005 e potrà essere rinnovato o prorogato al termine della scadenza. Previa intesa tra le parti, potrà essere modificato ai sensi delle eventuali nuove normative di legge.

* * * * *

L'accordo è stato firmato da:

Il Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Il Presidente della Provincia di Ravenna

I Sindaci della Provincia di Ravenna

I Dirigenti Scolastici della Provincia di Ravenna